

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1424

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DUJANY, RIZ, BISCARDI, FERRARI Karl,**
RUBNER Hans e REDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1993

Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo in una fase politica della nostra Repubblica, in cui molti concordano sulla necessità di una ridefinizione delle regole elettorali e degli assetti istituzionali.

Una ridefinizione necessaria dopo cinquanta anni di esperienza ma ancor più necessaria per ridare credibilità ad un sistema politico ridotto al nulla dalla fortissima delegittimazione prodotta dagli infiniti scandali concernenti il sistema illecito e generalizzato con cui i partiti provvedevano al loro finanziamento, ed al conseguente regime di corruzione diffusa nella pubblica amministrazione e nell'economia.

Un simile bisogno di rilegittimazione e di riadeguamento coinvolge, ovviamente, anche l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Anzi per questo sistema elettorale le motivazioni ed i bisogni di riadeguamento, dovuti allo strapotere delle segreterie dei partiti si aggiungono a delle chiare difficoltà già sperimentate, conseguenti proprio al taglio geografico delle circoscrizioni elettorali.

Infatti nell'esperienza delle precedenti elezioni a suffragio diretto del 1979, del 1984 e del 1989, si è dimostrata la difficoltà di esprimere a pieno il primo diritto della scelta democratica, proprio per la eccessiva ampiezza della circoscrizione elettorale che, poichè comprensiva di più regioni, con molti milioni di abitanti, realtà economiche e sociali diverse ed estensione geografiche ampie, non consente di far esprimere l'elettore su persone e programmi da lui conosciuti, conoscibili o riscontrabili nella sua realtà quotidiana.

Non va, poi, per altro, onorevoli colleghi, dimenticato che un siffatto accorpamento in cinque circoscrizioni contrasta con uno degli ordini di articolazione territoriale,

costituzionalmente definiti, cioè le regioni. Non si può certo contestare che l'articolazione regionale del nostro territorio nazionale sia la più consona, la più corrispondente alle diversità storiche sociali ed a volte anche linguistiche, e per ciò la più adeguata per la partizione dei collegi elettorali ed il loro ambito di concorrenza.

A tal proposito va rammentato, infine, che ormai è processo consolidato e non più contestato, quello di andare verso l'Europa delle regioni e non degli Stati o dei mercati.

Ragione in più per procedere ad una modifica del sistema di elezione dei rappresentanti, più vicina a queste realtà poste a base dell'unità europea.

Un'ultima considerazione, infine, riguarda il metodo dell'elezione.

A tal proposito basta far notare che un sistema elettorale uninominale generalizzato per tutte le varie istituzioni del Paese non può far eccezione per il Parlamento europeo.

Da tutte queste considerazioni, onorevoli colleghi, emerge una proposta, che formalizziamo con il presente disegno di legge, di elezione con il sistema di collegi uninominali raggruppati in circoscrizioni regionali.

Ad ogni circoscrizione regionale viene ovviamente assegnati un numero di eleggibili in rapporto alla loro popolazione per garantire il principio della proporzionalità territoriale.

Come, sempre per garantire il principio della proporzionalità della rappresentanza, non si propongono dei collegi uninominali maggioritari, in cui chi prende più voti vince, anche se tali voti siano una esigua minoranza, ma collegi uninominali la cui attribuzione è proporzionale.

È questo un sistema già sperimentato per le elezioni al Senato della Repubblica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il taglio dei collegi poi, proprio in riferimento alla similitudine della rappresentanza territoriale fra Senato e Parlamento europeo si propone che il taglio dei vari collegi possa avvenire utilizzando proprio i collegi senatoriali esistenti e procedere ad un loro accorpamento.

A nostro avviso il sistema elettorale proposto è tale da poter assicurare una più

equilibrata formazione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, componendo le diverse esigenze della proporzionalità della rappresentanza rispetto alle posizioni politiche, della sua equa ripartizione territoriale, della sua qualificazione e del soddisfacimento di inderogabili esigenze di trasparenza e correttezza nella competizione politico-elettorale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, secondo le modalità previste dalla presente legge».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

«Le circoscrizioni elettorali corrispondono alle regioni sia a statuto ordinario che speciale, nonché alle provincie autonome di Trento e Bolzano, ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Il comma 4 del citato articolo 2 della legge n. 18 del 1979, n. 61, è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi di cui al presente articolo si effettua dividendo il numero degli abitati della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, garantendo comunque un rappresentante per ogni circoscrizione regionale.»

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, sono aggiunti i seguenti commi:

«In ogni circoscrizione elettorale regionale sono costituiti tanti collegi uninomina-

li quanti sono i seggi ad essa assegnati in base alle norme di cui al presente articolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i nuovi collegi, da costituirsi di norma mediante l'accorpamento dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica».

Art. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, già sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dai seguenti:

«Presso il tribunale nella cui circoscrizione sono compresi uno o più dei collegi previsti per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, sono costituiti, non prima del decimo e non oltre in quinto giorno antecedente alla data della votazione, tanti uffici elettorali di collegio quanti sono i collegi medesimi.

Se in un collegio sono comprese le sedi di due o più tribunali, l'ufficio elettorale di collegio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

L'ufficio elettorale di collegio è composto da tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale.

Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento».

Art. 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le parole «di lista».

2. La lettera del quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

«a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito delle candidature presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale regionale»;

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Le candidature per i collegi di ciascuna circoscrizione devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono sostituiti dal seguente:

«La candidatura per ciascun collegio è presentata da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato».

3. Nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole «della lista» sono sostituite dalle parole «della candidatura».

4. Il sesto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Ogni candidato può presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione e non più di tre collegi».

5. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, è sostituito dal seguente:

«L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre circoscrizioni regionali. La candidature di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una stessa persona in più di una circoscrizione comporta la nullità dell'elezione».

6. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Ciascun gruppo politico può presentare, con lo stesso contrassegno, una sola candidatura per collegio in non meno di un terzo dei collegi della circoscrizione regionale».

7. Il dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Per gli uffici elettorali di collegio la designazione deve essere depositata entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione nella cancelleria del tribunale presso il quale l'ufficio è costituito».

Art. 8.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se è espresso in più di uno dei modi predetti.»

Art. 9.

1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione regionale, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutti i gruppi politici ammessi secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è indicato il nominativo del candidato del gruppo politico nel collegio.»

Art. 10.

1. L'articolo 17 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «Ufficio elettorale provinciale» sono sostituite dalle seguenti:

«Ufficio elettorale di collegio».

Art. 11.

1. L'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. L'ufficio elettorale di collegio compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni del collegio, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

2. Delle operazioni dell'ufficio elettorale di collegio viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

3. Uno degli esemplari deve essere inviato a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

4. Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni e di relativi atti e documenti ad essi allegati, nonchè i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale».

Art. 12.

1. L'articolo 20 e l'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

«Art 20. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale regionale, sulla scorta dei verbali

pervenuti dagli uffici elettorali di collegio e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi dell'articolo 19, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità dei risultati accertati, il candidato che abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi espressi;

b) determina la cifra elettorale regionale di ogni gruppo e, per i gruppi collegati a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di collegamento. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati di ciascun gruppo nella circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato del gruppo o ad esso collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato.

c) determina la cifra individuale di ogni candidato. A tal fine moltiplica per 100 la somma dei voti riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni dei rispettivi collegi e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, e divide il prodotto per il numero dei votanti del collegio;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'anzianità.

e) procede al riparto dei seggi tra i gruppi politici in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi politici per il numero dei seggi rimasti da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo politico per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni gruppo politico tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi politici per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti

e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di cifra elettorale regionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale;

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della corte di cassazione».

Art. 13.

1. L'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo ha diritto, seguendo la graduatoria prevista alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 20.

2. Quando in una circoscrizione sia costituito un collegamento tra gruppi con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi ai singoli gruppi che compongono il collegamento, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati dei gruppi collegati. Proclama quindi eletti nei limiti dei posti ai quali il collegamento ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

3. Qualora nessuno dei candidati del gruppo di minoranza linguistica collegato sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il collegamento ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti».

Art. 14.

1. L'articolo 27 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Gli elettori di cui all'articolo 26 votano per le candidature presentate nel collegio cui appartiene la sezione nelle cui liste sono iscritti».

Art. 15.

1. L'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 41. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato è attribuito dall'ufficio elettorale regionale al candidato che nello stesso gruppo e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria prevista alla lettera *d*) dell'articolo 20».

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(Prevista dall'articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO
I	Valle d'Aosta	Aosta
II	Piemonte	Torino
III	Liguria	Genova
IV	Lombardia	Milano
V	Trentino	Trento
VI	Alto-Adige	Bolzano
VII	Friuli	Udine
VIII	Veneto	Venezia
IX	Emilia-Romagna	Bologna
X	Marche	Ancona
XI	Toscana	Firenze
XII	Umbria	Perugia
XIII	Lazio	Roma
XIV	Sardegna	Cagliari
XV	Abruzzo	L'Aquila
XVI	Molise	Campobasso
XVII	Puglia	Bari
XVIII	Campania	Napoli
XIX	Basilicata	Potenza
XX	Calabria	Reggio Calabria
XXI	Sicilia	Palermo